Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0106(COD)

11.12.2025

EMENDAMENTI
272 - 323

Progetto di relazione
Thomas Bajada
(PE779.561v01-00)

Recepimento nel diritto dell'Unione di misure adottate da diverse organizzazioni regionali di gestione della pesca

Proposta di regolamento
(COM(2025)0195 – 2025/0106(COD))

Emendamento 272
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella sua 28ª riunione ordinaria del 2023, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.	(4) Nella sua 28ª riunione ordinaria del 2023, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento. ***È tuttavia essenziale che l'attuazione di tali misure avvenga in modo proporzionato e sulla base di dati scientifici aggiornati, evitando oneri amministrativi inutili per le flotte europee, in particolare per quelle già soggette a restrizioni molto severe come quelle vigenti nel Mediterraneo occidentale.***

Or. es

Emendamento 273
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella sua 28ª riunione ordinaria del 2023, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle	(4) Nella sua 28ª riunione ordinaria del 2023 ***e anche nella sua 24ª riunione straordinaria del 2024***, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle

attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.	operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.

Or. en

Emendamento 274
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 275
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'attuazione di tali misure di gestione nel Mediterraneo dovrebbe essere coerente con l'obiettivo strategico della sovranità alimentare dell'Unione. In un contesto in cui la Commissione propone drastiche riduzioni dello sforzo di pesca entro il 2026 nel Mediterraneo occidentale (fino al 64 % per la pesca a strascico), è imperativo che il recepimento delle norme internazionali non aggiunga livelli di complessità che accelerino lo smantellamento della flotta aumentando irreversibilmente la dipendenza dalle importazioni di prodotti ittici da paesi vicini.

Or. es

Emendamento 276
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel corso delle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la commissione SPRFMO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative alla pesca di fondo, ai trasbordi, alle reti da posta, ai programmi e ai dati di osservazione e ai sistemi di monitoraggio dei pescherecci, nonché nuove misure, in particolare un nuovo protocollo per l'imbarco e le ispezioni in alto mare, comprese le procedure per presunte infrazioni, e misure relative all'inquinamento marino e alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.	(7) Nel corso delle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la commissione SPRFMO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative alla pesca di fondo, ai trasbordi, alle reti da posta, ai programmi e ai dati di osservazione e ai sistemi di monitoraggio dei pescherecci, nonché nuove misure, in particolare un nuovo protocollo per l'imbarco e le ispezioni in alto mare, comprese le procedure per presunte infrazioni, e misure relative all'inquinamento marino e alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci. ***I nuovi requisiti devono essere adeguatamente coordinati tra gli Stati membri per garantirne la fattibilità tecnica ed economica, in particolare nelle regioni interessate da recenti decisioni di gestione altamente controverse, quali i tagli proposti per le flotte da pesca a strascico nel Mediterraneo, che minacciano la continuità del settore e aumentano la dipendenza dalle importazioni provenienti da paesi terzi.***

Or. es

Emendamento 277
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 278
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Nelle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024 la NAFO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative al merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL, anche per quanto riguarda la chiusura, le catture accessorie e la detenzione a bordo, gli osservatori, la sorveglianza e una procedura supplementare per le infrazioni gravi.	(10) Nelle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024 la NAFO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative al merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL, anche per quanto riguarda la chiusura, le catture accessorie e la detenzione a bordo, gli osservatori, la sorveglianza e una procedura supplementare per le infrazioni gravi. ***Inoltre, eventuali future restrizioni sugli attrezzi di fondo nelle zone sensibili dell'Atlantico dovrebbero operare una distinzione tra tecniche con impatti chiaramente diversi. In particolare, i palangari di fondo, data la loro natura altamente selettiva e il loro impatto limitato sugli ecosistemi bentonici, dovrebbero essere esclusi dai divieti applicabili nelle 87 zone atlantiche interessate. L'applicazione di restrizioni generalizzate senza tale distinzione metterebbe a repentaglio la redditività dei segmenti di flotta sostenibili senza apportare reali benefici ambientali.***

Or. es

Emendamento 279
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 280
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	(11) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione***, garantendo la redditività economica delle imprese di pesca e tenendo sempre conto dell'impatto socioeconomico sulle regioni costiere dipendenti***.

Or. es

Emendamento 281
Nora Junco García, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nelle sue riunioni annuali del 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la IATTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza riguardanti l'attivazione delle boe dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), la	(13) Nelle sue riunioni annuali del 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la IATTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza riguardanti l'attivazione delle boe dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), la

riduzione dell'impigliamento nei FAD e l'uso di materiali biodegradabili, la comunicazione delle catture di tonno rosso del Pacifico, i requisiti minimi in materia di dati sui pescherecci, modifiche del sistema di monitoraggio dei pescherecci, l'introduzione di un sistema di monitoraggio elettronico, compresa la raccolta di dati sulla pesca, la protezione degli squali seta, il rilascio degli squali in condizioni di sicurezza, la raccolta di dati sulle specie di squali e aggiornamenti delle relazioni di conformità.	riduzione dell'impigliamento nei FAD e l'uso di materiali biodegradabili, la comunicazione delle catture di tonno rosso del Pacifico, i requisiti minimi in materia di dati sui pescherecci, modifiche del sistema di monitoraggio dei pescherecci, l'introduzione di un sistema di monitoraggio elettronico, compresa la raccolta di dati sulla pesca, la protezione degli squali seta, il rilascio degli squali in condizioni di sicurezza, la raccolta di dati sulle specie di squali e aggiornamenti delle relazioni di conformità. ***La raccolta dei dati e i sistemi di localizzazione devono essere garantiti in modo affidabile a fronte delle preoccupazioni per i recenti casi di mancanza di trasparenza o ritardi nella trasmissione dei dati da parte di alcuni Stati membri, che compromettono la credibilità del sistema di controllo europeo.***

Or. es

Emendamento 282
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 283
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Nelle sue riunioni annuali del 2022 e del 2023 la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta catturati involontariamente.	(16) Nelle sue riunioni annuali del 2022 e del 2023 la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta catturati involontariamente. ***L'Unione dovrebbe inoltre garantire che le flotte di paesi terzi che operano in base alle norme della WCPFC rispettino il medesimo livello di monitoraggio e controllo, in quanto una disparità nell'applicazione compromette la competitività degli operatori dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 284
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 285
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Successivamente, nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024 e nella sua 6ª sessione speciale, la IOTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda la gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce ancorati e derivanti, la chiusura volontaria delle attività di pesca, i trasbordi, le misure di conservazione per i cetacei e gli uccelli marini, i programmi di osservazione regionali, i piani di monitoraggio dei pescherecci, le norme di monitoraggio elettronico e le ispezioni in porto.	(19) Successivamente, nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024 e nella sua 6ª sessione speciale, la IOTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda la gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce ancorati e derivanti, la chiusura volontaria delle attività di pesca, i trasbordi, le misure di conservazione per i cetacei e gli uccelli marini, i programmi di osservazione regionali, i piani di monitoraggio dei pescherecci, le norme di monitoraggio elettronico e le ispezioni in porto. ***Le misure adottate devono tenere conto della realtà socioeconomica delle flotte e garantire che gli obblighi aggiuntivi non compromettano la competitività della flotta europea rispetto a paesi terzi le cui norme ambientali e del lavoro sono significativamente inferiori.***

Or. es

Emendamento 286
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza; i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto al quelli utilizzati dai pescherecci con reti a cianciolo sono incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte	(20) La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza; i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto al quelli utilizzati dai pescherecci con reti a cianciolo sono incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte

le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio, e a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o che è vietato trattenere.	le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio, e a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o che è vietato trattenere. ***L'attuazione di tale misura deve essere pragmatica e flessibile, garantendo che gli operatori dell'Unione non siano penalizzati per catture accidentali inevitabili laddove abbiano dimostrato diligenza e assicurando che le infrastrutture portuali della regione siano adeguate a gestire tali sbarchi senza interrompere l'attività logistica della flotta.***
	Or. es

Emendamento 287
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.	(21) Tali misure***, emanate dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla NAFO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC,*** sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione ***in modo da garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in relazione agli operatori di altre parti contraenti, tranne nei casi in cui tali raccomandazioni siano già pienamente affrontate e contemplate dalla vigente legislazione dell'Unione***.
	Or. en

Emendamento 288
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le raccomandazioni devono essere recepite in modo rigoroso, al fine di creare condizioni di parità per tutti gli operatori, riducendo al minimo gli oneri amministrativi ed evitando obblighi che vadano oltre a quelli stabiliti dalle raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 289
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 ter) È indispensabile che l'Unione esamini attentamente le implicazioni socioeconomiche delle misure di gestione della pesca e, se del caso, ne valuti l'impatto sul settore della pesca e sulle comunità costiere. Tali misure si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e sono conformi all'articolo 2 della politica comune della pesca, garantendo la redditività e la competitività della pesca dell'UE, promuovono la capacità sostenibile della flotta e sostengono lo sviluppo della pesca costiera.

Or. en

Emendamento 290
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Alcune disposizioni della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT sono modificate con maggiore frequenza e saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ***come segue***: i) per quanto riguarda la SPRFMO, sui limiti temporali, la distanza dalla zona di scoperta, le distanze connesse alla notifica di trasbordo, gli obblighi in materia di dati e informazioni e la fornitura delle registrazioni dei dati sul peschereccio; per quanto riguarda la NAFO, sulle misure relative agli obblighi degli Stati membri concernenti la presentazione di modifiche delle catture accessorie trattenute, i periodi di chiusura, le qualifiche, gli obblighi, la formazione degli osservatori, la convalida dei dati raccolti dagli osservatori, le attrezzature di sicurezza degli osservatori, i diritti e i doveri degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione e le procedure in caso di emergenza; ii) per quanto riguarda le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le modifiche dei periodi di chiusura, della detenzione a bordo delle catture, degli obblighi del comandante relativi agli attrezzi abbandonati e al loro recupero, delle deroghe al programma di osservazione e del riferimento al documento di avvistamento delle navi che gli Stati membri devono utilizzare; iii) per quanto riguarda la IATTC, sulle misure relative ai riferimenti della IATTC agli orientamenti	(22) Alcune disposizioni della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT sono modificate con maggiore frequenza e saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche ***senza che la necessità di un'azione tempestiva possa essere sfruttata per introdurre ulteriori restrizioni che non siano state debitamente discusse con il Parlamento europeo e gli Stati membri***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. In tale contesto, è importante garantire una sorveglianza rafforzata per evitare che gli atti delegati siano utilizzati unilateralmente per imporre ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca, come quelle recentemente proposte per il Mediterraneo, che hanno suscitato un rifiuto generalizzato tra i settori interessati e potrebbero compromettere la sostenibilità socioeconomica delle comunità di pescatori. Pertanto i poteri delegati dovrebbero essere esercitati rigorosamente entro i limiti definiti dal legislatore e applicati conformemente alle seguenti disposizioni***: i) per quanto riguarda la SPRFMO, sui limiti temporali, la distanza dalla zona di scoperta, le distanze connesse alla notifica di trasbordo, gli obblighi in materia di dati e informazioni e la fornitura delle registrazioni dei dati sul peschereccio; per quanto riguarda la NAFO, sulle misure relative agli obblighi degli Stati membri concernenti la presentazione di modifiche

per il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali e al questionario degli Stati membri sulla conformità; iv) per quanto riguarda la IOTC, sulle misure relative agli obblighi di comunicazione alla IOCT in materia di FAD e, v) per quanto riguarda l'ICCAT, sulle scadenze temporali concernenti gli obblighi di dichiarazione previsti dal regolamento sul tonno rosso, sui periodi per le campagne di pesca, sulla percentuale e sui punti di riferimento e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione.

delle catture accessorie trattenute, i periodi di chiusura, le qualifiche, gli obblighi, la formazione degli osservatori, la convalida dei dati raccolti dagli osservatori, le attrezzature di sicurezza degli osservatori, i diritti e i doveri degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione e le procedure in caso di emergenza; ii) per quanto riguarda le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le modifiche dei periodi di chiusura, della detenzione a bordo delle catture, degli obblighi del comandante relativi agli attrezzi abbandonati e al loro recupero, delle deroghe al programma di osservazione e del riferimento al documento di avvistamento delle navi che gli Stati membri devono utilizzare; iii) per quanto riguarda la IATTC, sulle misure relative ai riferimenti della IATTC agli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali e al questionario degli Stati membri sulla conformità; iv) per quanto riguarda la IOTC, sulle misure relative agli obblighi di comunicazione alla IOCT in materia di FAD e, v) per quanto riguarda l'ICCAT, sulle scadenze temporali concernenti gli obblighi di dichiarazione previsti dal regolamento sul tonno rosso, sui periodi per le campagne di pesca, sulla percentuale e sui punti di riferimento e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione.

Or. es

Emendamento 291
Nora Junco García, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a	(23) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a

livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,	livello di esperti ***e con i rappresentanti diretti del settore della pesca (come i consigli consultivi e le organizzazioni di produttori)***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]***, al fine di garantire che gli atti delegati siano adeguati alla realtà operativa della flotta***. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. es

Emendamento 292
Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei	(23) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,	gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati ***e si avvalgono della possibilità che la Commissione sia invitata alle riunioni del Parlamento europeo o del Consiglio nell'ottica di procedere a un ulteriore scambio di opinioni sulla preparazione degli atti delegati***,
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 293
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento e il Consiglio per discutere in merito al processo congiunto di recepimento delle ORGP, previa modifica di diversi regolamenti in vista della successiva adozione, e dovrebbe successivamente valutare il processo entro tre anni dalla pubblicazione del regolamento in vigore e ogni tre anni a decorrere da tale data.

Or. en

Emendamento 294
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) La partecipazione dell'Unione alle ORGP deve rispettare le prerogative degli Stati membri. Il recepimento non dovrebbe indebolire l'autonomia nazionale né imporre obblighi sproporzionati alla pesca su piccola scala, in particolare nel Mediterraneo, che non è fonte di sovraccapacità.

Or. en

Emendamento 295
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Qualora le misure delle ORGP non siano in grado di garantire sistematicamente condizioni di parità rispetto alle flotte di paesi terzi o impongano restrizioni sbilanciate agli operatori dell'Unione, quest'ultima riconsidera il proprio sostegno a tali misure e, se del caso, ne chiede la revisione.

Or. en

Emendamento 296
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/2107
Articolo 33 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto ***inferiore a*** 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.	7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto ***minore di*** 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.

Or. en

Motivazione

Il seguente emendamento sostituisce l'emendamento 6.

Emendamento 297
Séverine Werbrouck, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 35 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto possibile le navi da cattura dell'Unione rilasciano prontamente, indenni, gli esemplari di mobulidi catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul peschereccio, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.	2. Per quanto possibile ***e tenendo conto dei vincoli tecnici e di sicurezza***, le navi da cattura dell'Unione rilasciano prontamente, indenni, gli esemplari di mobulidi catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul peschereccio, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.

Or. fr

Emendamento 298
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 4 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni nella zona della convenzione SPRFMO come notificato dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti;	20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni nella zona della convenzione SPRFMO come notificato ***dalla Commissione o dall'EFCA,*** dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti***. Gli Stati membri segnalano alla Commissione o all'EFCA le loro navi e le autorità di ispezione autorizzate a salire a bordo ai fini di un'ispezione nella zona della convenzione SPRFMO***;

Or. en

Motivazione

Il seguente emendamento sostituisce l'emendamento 18.

Emendamento 299
Séverine Werbrouck, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del presente capo è praticata esclusivamente nelle zone di gestione delle reti a strascico, delle reti da traino pelagiche e delle lenze di fondo di cui all'allegato XIV. In tali zone:	1. La pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del presente capo è praticata esclusivamente nelle zone di gestione delle reti a strascico, delle reti da traino pelagiche e delle lenze di fondo di cui all'allegato XIV***, come risultante dalle decisioni vincolanti adottate all'interno della SPRFMO***. In tali zone:

Or. fr

Emendamento 300

Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nelle zone di gestione di cui all'allegato XIV presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno ***75*** giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende una valutazione ***d'***impatto della pesca di fondo delle attività di pesca proposte.	2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nelle zone di gestione di cui all'allegato XIV presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno ***45*** giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende una valutazione ***preliminare sull'***impatto della pesca di fondo delle attività di pesca proposte.

Or. fr

Emendamento 301
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri*** comunicano ***alla Commissione*** la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta***,*** un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e le azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area	2. ***I pescherecci*** comunicano ***allo Stato membro di bandiera*** la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta***. Lo Stato membro di bandiera effettua*** un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e le azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di

circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.	verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. ***Lo Stato membro trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione.*** La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Or. en

Motivazione

Il seguente emendamento sostituisce l'emendamento 30.

Emendamento 302
Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al più tardi ***130*** giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito[15]. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.	(a) al più tardi ***75*** giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito[15]. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
[15] Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/science/.	[15] Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/science/.

Or. fr

Emendamento 303
Volker Schnurrbusch

a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione trasmette contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. Tale notifica è obbligatoria indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il trasbordo.	1. In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione trasmette contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO***, garantendo nel contempo che qualsiasi organismo designato non possa interferire con la procedura di controllo nazionale o escluderla***, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. Tale notifica è obbligatoria indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il trasbordo.

Or. en

Emendamento 304
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio	2. Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio

ricevente dell'Unione comunica quanto prima, simultaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.	ricevente dell'Unione comunica quanto prima, simultaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. ***Tali notifiche non duplicano i sistemi nazionali di comunicazione esistenti e possono essere soddisfatte mediante un'unica notifica presentata tramite l'autorità nazionale competente.***

Or. en

Emendamento 305
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione ne dà simultaneamente notifica alla Commissione e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo.	3. Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione ne dà simultaneamente notifica alla Commissione e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo. ***Tali notifiche non duplicano i sistemi nazionali di comunicazione esistenti e possono essere soddisfatte mediante un'unica notifica presentata tramite l'autorità nazionale competente.***

Or. en

Emendamento 306
Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'osservatore compila, conformemente all'allegato VIII, il foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi che gli compete e trasmette tali informazioni per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera entro ***20*** giorni dallo sbarco.	5. L'osservatore compila, conformemente all'allegato VIII, il foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi che gli compete e trasmette tali informazioni per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera entro ***5*** giorni dallo sbarco.

Or. fr

Emendamento 307
Séverine Werbrouck, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 septdecies – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il diritto di accesso illimitato a vitto, alloggio e servizi igienici di livello ***equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo*** e a strutture mediche conformi alle norme marittime internazionali;	(h) il diritto di accesso illimitato a vitto, alloggio e servizi igienici di livello ***ragionevole, nei limiti della capacità ricettiva del peschereccio e senza compromettere le condizioni minime di vivibilità per l'equipaggio,*** e a strutture mediche conformi alle norme marittime internazionali;

Or. fr

Emendamento 308
Séverine Werbrouck, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975

Articolo 28 vicies – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO dispongano di uno spazio sufficiente affinché l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;	(e) garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO dispongano***, nei limiti dei vincoli tecnici e operativi specifici di ciascun peschereccio,*** di uno spazio sufficiente affinché l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;

Or. fr

Emendamento 309
Séverine Werbrouck, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) fornire all'osservatore, durante la sua permanenza a bordo, senza spese per l'osservatore stesso, per il programma di osservazione o per il fornitore di servizi, vitto, alloggio, servizi igienici adeguati e strutture mediche di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo, conformemente alle norme internazionali generalmente accettate;	(l) fornire all'osservatore, durante la sua permanenza a bordo, senza spese per l'osservatore stesso, per il programma di osservazione o per il fornitore di servizi, vitto, alloggio, servizi igienici adeguati e strutture mediche di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo, conformemente alle norme internazionali generalmente accettate***, nei limiti della capacità ricettiva del peschereccio e senza compromettere le condizioni minime di vivibilità per l'equipaggio***;

Or. fr

Emendamento 310
Séverine Werbrouck, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Regolamento (UE) 2018/975
Articolo 28 vicies – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) mettere a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sulla plancia o in un'altra zona da destinare al suo lavoro amministrativo, nonché uno spazio adeguato sul ponte o nella zona di trasformazione per svolgere le sue mansioni;	(q) mettere a disposizione dell'osservatore***, nei limiti dei vincoli di spazio propri di ciascun peschereccio,*** uno spazio adeguato sulla plancia o in un'altra zona da destinare al suo lavoro amministrativo, nonché uno spazio adeguato sul ponte o nella zona di trasformazione per svolgere le sue mansioni;

Or. fr

Emendamento 311
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
Regolamento (UE) 833/2019
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO***, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente che è Stato di bandiera del peschereccio***;	b. inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO;

Or. en

Motivazione

Il seguente emendamento sostituisce l'emendamento 135.

Emendamento 312
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che ***superano*** il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un ***periodo di chiusura più lungo nel corso dell'anno successivo. Il*** periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 ***è prolungato di 10 giorni aggiuntivi*** per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso ***nel corso dell'anno precedente.*** Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni**.** Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni; per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni; ***e*** per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura ***di cui al paragrafo 1*** è prolungato di 22 giorni. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al ***presente*** paragrafo sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.	1 bis. ***Per gli anni 2026, 2027 e 2028*** i pescherecci con reti a circuizione che ***nell'anno precedente hanno superato*** il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura ***più lungo*** di cui al paragrafo 1 ***nel corso dell'anno successivo, come segue:***

a) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso***, il periodo di chiusura è prolungato di 10 giorni;***

b) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni***;***

c) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni;

d) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni;

e) per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 22 giorni***;***

1 bis bis. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al paragrafo ***1 bis*** sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

Or. en

Motivazione

Il seguente emendamento sostituisce l'emendamento 140.

Emendamento 313
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo nel corso dell'anno successivo. Il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 10 giorni aggiuntivi per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso nel corso dell'anno precedente. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni; per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni; e per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 22 giorni. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al presente paragrafo sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.	1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo nel corso dell'anno successivo***, applicabile dal 2026 al 2028***. Il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 10 giorni aggiuntivi per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso nel corso dell'anno precedente. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni; per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni; e per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 22 giorni. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al presente paragrafo sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

Or. en

Emendamento 314
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/56
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nelle zone di riproduzione degli squali seta identificate dall'IATTC.	9. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nelle zone di riproduzione degli squali seta identificate dall'IATTC. ***Gli Stati membri mettono le informazioni su tali zone a disposizione degli operatori dei pescherecci dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 315
Séverine Werbrouck, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 3
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per un periodo minimo di ***31*** giorni consecutivi. ***Possono essere*** esclusi i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro.	1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per un periodo minimo di ***20*** giorni consecutivi. ***Sono, in linea di principio,*** esclusi ***da tale divieto*** i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro***, salvo decisione contraria proveniente dallo Stato membro***.

Or. fr

Emendamento 316
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli Stati membri possono esentare le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e le navi che praticano esclusivamente la pesca costiera su piccola scala dagli obblighi relativi all'impiego, al monitoraggio e alla comunicazione dei DFAD, qualora tali navi non utilizzino tali dispositivi durante le loro attività regolari.

Or. en

Emendamento 317
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dal 1º gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V ma solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato III***;**	(a) dal 1º gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V ma solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato III***. Tale divieto non si applica ai dispositivi di pesca tradizionali o artigianali che non sono utilizzati per l'aggregazione industriale e non contribuiscono all'esaurimento degli stock.***

Or. en

Emendamento 318
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Dal*** 1º gennaio 2026 i DFAD sono contrassegnati in modo permanente con un identificatore unico specifico IOTC per DFAD fornito dal segretariato della IOTC. La marcatura deve essere separata dalla marcatura della boa strumentale.	4. ***Una volta stabilita la procedura per l'identificatore IOTC per DFAD e non prima del*** 1º gennaio 2026 i DFAD sono contrassegnati in modo permanente con un identificatore unico specifico IOTC per DFAD fornito dal segretariato della IOTC. La marcatura deve essere separata dalla marcatura della boa strumentale.

Or. en

Emendamento 319
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pescherecci dell'Unione trasmettono ogni anno al proprio Stato membro di bandiera il numero di boe strumentali loro assegnate entro la fine di ogni anno civile, comprese le boe strumentali perse o abbandonate e/o dismesse in mare per griglia da 1° x 1°, per strati mensili e per tipo di DFAD. Le informazioni ***sono stratificate*** per flotta, anno, mese e griglia da 1° x 1° e sono espresse come numero medio giornaliero di boe strumentali attive in ciascuno strato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma	2. I pescherecci dell'Unione trasmettono ogni anno al proprio Stato membro di bandiera il numero di boe strumentali loro assegnate entro la fine di ogni anno civile, comprese le boe strumentali perse o abbandonate e/o dismesse in mare per griglia da 1° x 1°, per strati mensili e per tipo di DFAD. ***Lo Stato membro stratifica*** le informazioni per flotta, anno, mese e griglia da 1° x 1° e sono espresse come numero medio giornaliero di boe strumentali attive in ciascuno strato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla

dell'articolo 51, paragrafo 2.	Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 320
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 8 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I proprietari delle boe*** devono includere le boe posate prima dell'entrata in vigore del registro dei DFAD e ancora attive al 1º gennaio 2026, data di entrata in vigore del registro dei DFAD.	5. ***Gli Stati membri*** devono includere le boe posate prima dell'entrata in vigore del registro dei DFAD e ancora attive al 1º gennaio 2026, data di entrata in vigore del registro dei DFAD.

Or. en

Emendamento 321
Volker Schnurrbusch
a nome del gruppo ESN
Siegbert Frank Droese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 12
Regolamento (UE) 2022/2343
Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio di cui all'allegato 11 ***per ogni peschereccio dotato di apparecchiature di monitoraggio elettronico*** e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri;	(a) provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio di cui all'allegato 11 e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri***, che mantengono piena discrezionalità nel determinare se l'installazione del sistema di monitoraggio elettronico sia appropriata alla luce delle caratteristiche della flotta nazionale e delle realtà operative***;

Or. en

Emendamento 322
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva ***di cui al paragrafo 1 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26 che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata***, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni.	3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni. ***Gli Stati membri possono applicare tale deroga solo alle navi di cui all'articolo 26 che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata. Se le catture sono effettuate tra il momento della notifica preventiva e l'arrivo in porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.***

Or. en

Emendamento 323
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 9
Regolamento (UE) 2023/2053
Articolo 65 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'autorità competente dello Stato	1 bis. L'autorità competente dello Stato

membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante ***dalla valutazione del riporto*** e il numero di esemplari previsti nella gabbia. Se la differenza è superiore al 5 %, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del numero corrispondente di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda.	membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante ***dal trasferimento all'interno dell'azienda*** e il numero di esemplari previsti nella gabbia. Se la differenza è superiore al 5 %, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del numero corrispondente di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda.

Or. en